

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino



STATUTO COMUNALE

*Aggiornato con le modifiche di cui alla
Delibera Consiliare n. 129 del 29.09.2014
Delibera Consiliare n.63 del 31.03.2016
Delibera Consiliare n. 115 del 16.06.2016
Delibera Consiliare n.161 del 04.08.2016*

COMUNE DI FANO
STATUTO COMUNALE

Le modifiche e le integrazioni sono indicate a margine degli articoli ed evidenziate in neretto

INDICE GENERALE

<u>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</u>	6
CAPO I - LA COMUNITA', L'AUTOGOVERNO, LO STATUTO	6
<i>ART. 1 - LA COMUNITA'</i>	6
<i>ART. 2 - L'AUTOGOVERNO</i>	6
<i>ART. 3 - LO STATUTO</i>	6
<i>ART. 4 - IL COMUNE</i>	6
<i>ART. 5 - I PRINCIPI FONDAMENTALI</i>	7
CAPO II - IL RUOLO E LE FINALITA' DEL COMUNE	7
<i>ART. 6 - IL RUOLO (modificato con D.C. n. 63/2016)</i>	7
<i>ART. 7 - RAPPORTI CIVICI (modificato con D.C. n. 63/2016)</i>	8
<i>ART. 8 - SVILUPPO ECONOMICO</i>	9
<i>ART. 9 - ASSETTO DEL TERRITORIO</i>	9
<i>ART. 10 - POLITICHE SOCIALI</i>	9
<i>ART. 11 - POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI</i>	10
<i>ART. 12 - TUTELA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE</i>	10
CAPO III - GLI ELEMENTI COSTITUTIVI	11
<i>ART. 13 - TERRITORIO E SEDE</i>	11
<i>ART. 14 - AMBITO DI INTERVENTO</i>	11
<i>ART. 15 - STEMMA E GONFALONE</i>	11
<i>ART. 15 bis - FANO "CITTA' DEL CARNEVALE" (istituito con D.C. n. 84/2011)</i>	11
<i>ART. 16 - ALBO PRETORIO (modificato con D.C. n. 63/2016)</i>	12
<u>TITOLO II - GLI ORGANI</u>	12
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE	12
<i>ART. 17 - GLI ORGANI DI GOVERNO</i>	12
<i>ART. 17 bis - PARI OPPORTUNITA' (istituito con D.C. n. 63/2016)</i>	12
CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE	12
<i>ART. 18 - IL CONSIGLIO COMUNALE</i>	12
<i>ART. 19 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO</i>	13
<i>ART. 20 - PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (modificato con D.C. n. 63/2016)</i>	14
<i>ART. 21 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE (modificato con D.C. n. 63/2016)</i>	15
<i>ART. 22 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI</i>	16
<i>ART. 23 - IL CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO</i>	16

ART. 24 - GRUPPI CONSILIARI E CAPIGRUPPO	16
ART. 25 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	17
ART. 26 - FORME DI GARANZIA E DI PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE	17
ART. 27 - PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO	17
ART. 28 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI	17
ART. 29 - CONFERENZA PERMANENTE DELLE DONNE (modificato con delibera CC 63/2016)	18
ART. 30 - COMMISSIONE DELLE ELETTE	18
CAPO III- RUOLO E COMPETENZE DEL SINDACO	18
ART. 31 - IL SINDACO	18
ART. 32 - COMPETENZE DEL SINDACO (integr. con D.C. n. 129/2014-modif. con D.C. 63/2016)	18
CAPO IV – RUOLO, COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE	20
ART. 33 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (modificato con D.C. n. 63/2016)	20
ART. 34 - RUOLO E COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE	20
ART. 35 - IL VICESINDACO	21
ART. 36 - ASSESSORE ANZIANO	21
<u>TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</u>	22
CAPO I – REGOLAMENTO	22
ART. 37 - CRITERI GENERALI (integrato con D.C. n. 192/2009)	22
CAPO II - IL SEGRETARIO GENERALE (abrogato)	23
ART. 38 - IL SEGRETARIO GENERALE (abrogato con D.C. n. 63/2016)	23
CAPO III – IL DIRETTORE GENERALE (abrogato)	23
ART. 39 - IL DIRETTORE GENERALE (abrogato con D.C. n. 129/2014)	23
CAPO IV – INCARICHI DIRIGENZIALI	23
ART. 40 - INCARICHI A CONTRATTO	23
<u>TITOLO IV -PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA ATTIVA</u>	23
CAPO I- I CONSIGLI DI QUARTIERE	23
ART. 40 bis – ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE (istituito con D.C. n. 63/2016)	23
<u>TITOLO IV - CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO</u> (abrogato con D.C. n. 63/2016)	23
CAPO I – CIRCOSCRIZIONI (abrogato)	24
ART. 41 - CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE (abrogato)	24
ART. 42 - ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE (abrogato)	24
ART. 43 - NOMINA DEGLI ORGANI (abrogato)	24
ART. 44 - IL REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE (abrogato)	24
<u>TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE</u>	24
CAPO I - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE	24
ART. 45 - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE (mod. con D.C. 63/2016)	24
ART. 46 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI	24
ART. 47 - LA INCENTIVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE	24

ART. 48 - LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI	25
ART. 49 - ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI	25
ART. 50 - ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE	25
ART. 51 - LE CONSULTE E LE CONFERENZE ECONOMICHE	25
ART. 52 - IL CONSIGLIO GRANDE (modificato con D.C. n. 63/2016)	25
ART. 53 - IL CONSIGLIO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE :	26
CAPO II - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	26
ART. 54 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	26
ART. 55 - L'AZIONE POPOLARE SOSTITUTIVA	26
CAPO III - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI	27
ART. 56 - FORME DI CONSULTAZIONE (modificato con D.C. n. 63/2016)	27
ART. 57 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE (modificato con D.C. n. 63/2016)	27
ART. 58 - MOZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE (modificato con D.C. n. 63/2016)	27
ART. 59 - PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE	28
ART. 60 - REFERENDUM	28
ART. 61 - INDIZIONE DEL REFERENDUM	28
ART. 62 - TIPI DI REFERENDUM	28
ART. 63 - MATERIE NON AMMISSIBILI AI REFERENDUM	29
ART. 64 - RICHIESTA DI REFERENDUM	29
ART. 65 - AMMISSIONE DELLA RICHIESTA (modificato con D.C. 115/2016)	29
ART. 66 - INDIRIZZI REGOLAMENTARI (modificato con D.C. 115/2016 e DC 161/2016)	30
ART. 67 - OPERATIVITA' DEL REFERENDUM	30
CAPO IV - DIRITTI D'ACCESSO E INFORMAZIONE	30
ART. 68 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE	30
ART. 69 - INDIRIZZI REGOLAMENTARI PER L'ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI (modificato con D.C. n. 63/2016)	31
ART. 70 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI (modif. con delibera CC 63/2016)	32
ART. 71 - IL DIRITTO D'INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	32
ART. 72 - IL DIRITTO DI INFORMAZIONE PER IL COMITATO PARI OPPORTUNITA'	32
<u>TITOLO VI - IL DIFENSORE CIVICO</u> (abrogato con D.C. n. 63/2016)	33
CAPO I - IL DIFENSORE CIVICO (abrogato)	33
ART. 73 - ISTITUZIONE DELL'UFFICIO (abrogato)	33
ART. 74 - RUOLO E ATTRIBUZIONI (abrogato)	33
ART. 75 - FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO (abrogato)	33
ART. 76 - REQUISITI PER LA NOMINA (abrogato)	33
ART. 77 - NOMINA, REVOCA, DECADENZA, DURATA IN CARICA (abrogato)	33
ART. 78 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE (abrogato)	33
ART. 79 - MEZZI E DOTAZIONI (abrogato)	33
<u>TITOLO VII - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI</u>	33
CAPO I - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	33
ART. 80 - FORME DI GESTIONE	33
ART. 81 - GESTIONE IN ECONOMIA	33
ART. 82 - AZIENDE SPECIALI	33
ART. 83 - ISTITUZIONI E FONDAZIONI (modificato con D.C. n. 63/2016)	34
ART. 84 - MODALITA' DI NOMINA E REVOCA	34
ART. 85 - LA CONCESSIONE A TERZI	34

<i>ART. 86 - LE SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA</i>	35
<u>TITOLO VIII -FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA</u>	35
CAPO I - CONVENZIONI, CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA	35
<i>ART. 87 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE.</i>	35
<i>ART. 88 – CONVENZIONI</i>	35
<i>ART. 89 – CONSORZI</i>	35
<i>ART. 90 - ACCORDI DI PROGRAMMA</i>	36
<u>TITOLO IX - FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE</u>	36
CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	36
<i>ART. 91 - LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO</i>	36
CAPO II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA	36
<i>ART. 92 - LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE</i>	36
<i>ART. 93 - LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI</i>	37
CAPO III - LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	37
<i>ART. 94 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO</i>	37
CAPO IV - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE	37
<i>ART. 95 - REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA</i>	37
<i>ART. 96 - CONTROLLO DI GESTIONE</i>	38
CAPO V - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	38
<i>ART. 97 - TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE</i>	38
<u>TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI</u>	38
CAPO I - NORME TRANSITORIE E FINALI	38
<i>ART. 98 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE</i>	39
<i>ART. 99 - ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI VIGENTI</i>	39
<i>ART. 100 - REVISIONE DELLO STATUTO (modificato con D.C. n. 63/2016)</i>	39
<i>ART. 101 - PUBBLICITA' DELLO STATUTO</i>	39
<i>ART. 102 - ENTRATA IN VIGORE</i>	39
<i>ART. 102 bis - FUNZIONI ATTRIBUITE AL SEGRETARIO GENERALE IN ATTESA DEI DECRETI ATTUATIVI DI CUI ALLA LEGGE N. 124/2015 (istituito con D.C. n. 115/2016)</i>	40

COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

STATUTO COMUNALE

TITOLO I -PRINCIPI GENERALI

CAPO I - LA COMUNITA', L'AUTOGOVERNO, LO STATUTO

ART. 1 - LA COMUNITA'

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
2. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e attraverso le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
3. Il Comune di Fano concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.

ART. 2 - L'AUTOGOVERNO

1. L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo statuto. Ciò nel solco storico degli statuti che la Città di Fano si è data da secoli.

ART. 3 - LO STATUTO

1. Il presente statuto, nell'ambito dei principi inderogabili espressamente fissati dalla legge, stabilisce i criteri generali dell'organizzazione del Comune, e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze; stabilisce, altresì, i criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Comune, Provincia e quelle della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini all'informazione e ai procedimenti amministrativi.
2. Lo statuto, liberamente e democraticamente formato dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze sociali, economiche e culturali della comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti.
3. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante rispondenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

ART. 4 - IL COMUNE

1. Il Comune è l'Ente locale autonomo che rappresenta la comunità di Fano, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare della potestà regolamentare da esercitarsi nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.
4. Il Comune esercita funzioni proprie e quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà. Tali funzioni, in base al medesimo principio, sono svolte anche

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

6. Il Comune riconosce la vocazione del proprio territorio alle attività agricole, industriali, artigianali, turistiche e marinare; valorizza lo sviluppo delle colture biologiche e le attività di studio delle stesse e promuove la ricerca e la diffusione di colture a basso impatto ambientale, non consentendo, sul proprio territorio, coltivazioni in campo aperto di organismi geneticamente modificati; sostiene e favorisce l'insediamento delle imprese industriali ed artigianali nel rispetto della tutela ambientale e della salute dei cittadini; attiva le iniziative per la promozione del turismo, sostiene e favorisce le attività legate alla pesca e al porto e le azioni di carattere tecnologico e scientifico per la salvaguardia e la tutela del territorio e del mare.

7. Il Comune promuove e sostiene ogni iniziativa rivolta all'integrazione con l'entroterra e, in particolare, favorisce i rapporti con gli Enti e le Comunità della valle del Metauro e del Cesano, per una crescita più equilibrata nell'intero territorio.

ART. 5 - I PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia sanciti dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitano la realizzazione.

2. Promuove e favorisce relazioni economiche, culturali e sociali al fine di contribuire alla pace ed allo sviluppo di relazione fra i popoli, attivando forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con città europee ed extraeuropee.

3. In ottemperanza e in attuazione dell'art. 11 della Costituzione, il Comune ripudia la guerra e la sua preparazione; non consente pertanto la dislocazione sul proprio territorio di armi di distruzione di massa quali quelle atomiche, batteriologiche e chimiche.

4. Il Comune, secondo quanto sancito dalla Dichiarazione Universale dell'Assemblea delle Nazioni Unite del 10.12.1948 e dalla Carta dei Diritti Europei, riconosce il valore e la dignità di ogni persona come obiettivo primario della propria attività. Concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute e la tutela della vita umana sin dal suo inizio, adottando ogni provvedimento necessario affinché l'esistenza di ogni persona venga protetta in tutti i suoi aspetti, individuando nei valori di libertà, verità, giustizia, uguaglianza e solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo civile della città. Trae, dai principi fondamentali della democrazia, ispirazione per il rispetto concreto e attivo verso tutti gli individui e le famiglie, senza distinzione di sesso, età, ceto sociale, etnia, lingua e religione.

5. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini singoli e delle loro associazioni democratiche all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità fanese.

6. Il Comune di Fano è qui ufficialmente dichiarato denuclearizzato, e nel suo territorio sono vietati, o quando non legalmente possibile osteggiati in ogni modo, il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione di materiali nucleari fatta eccezione di quelli ad uso terapeutico-sanitario. Nel territorio del Comune, inoltre, è vietata l'installazione di qualsiasi tipo di centrali che sfruttino l'energia nucleare.

CAPO II - IL RUOLO E LE FINALITÀ DEL COMUNE

ART. 6 - IL RUOLO

(modificato con delibera CC 63/2016)

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.
4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
7. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione, nelle forme indicate dallo statuto e dai successivi regolamenti.
8. Il Comune, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione ed al principio di partecipazione di cui all'art. 8 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per favorire la partecipazione civica su materie di interesse locale, può istituire Consigli di quartiere, articolati su base territoriale .

*ART. 7 -RAPPORTI CIVICI
(modificato con delibera CC 63/2016)*

1. Il Comune ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali.
2. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e considera la cittadinanza protagonista essenziale e funzionale alla creazione di un sistema permanente di promozione e di tutela dei diritti.
3. Il Comune valorizza il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di interloquire con l'Amministrazione.
4. Il Comune organizza servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali.
5. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.
6. Il Comune esercita le proprie funzioni adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati in termini di benefici per la cittadinanza.
7. Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti.
8. Il Comune informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
9. Il Comune attua, con apposite norme del presente statuto e dei regolamenti, le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, garantendo ai cittadini-la partecipazione al procedimento amministrativo.
10. Il Comune favorisce la cittadinanza attiva anche attraverso l'istituzione di Consigli di quartiere con funzioni propositive e consultive.
11. lett a) - Il Comune ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, assicurando che le proprie funzioni siano svolte dagli Uffici territorialmente più vicini ai cittadini secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni.
lett. b) - Il Comune favorisce ed agevola l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà nel senso indicato nella lettera a).

lett. c) - Gli oneri in qualunque forma imposti ai privati debbono essere contenuti nella misura indispensabile per il perseguimento degli interessi pubblici da tutelare.

12. Il Comune opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e per determinare effettive condizioni di pari opportunità.

ART. 8 - SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione.

2. Il Comune, attraverso propri piani di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire e stimolare le attività economiche.

3. Il Comune riconosce la funzione sociale delle iniziative economiche e ne stimola lo sviluppo promuovendo forme di associazionismo e di cooperazione.

4. Il Comune sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, all'interno di un quadro generale di compatibilità ambientale.

5. Il Comune concorre con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali ed opera per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.

6. Il Comune partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica della Regione e della Provincia e concorre alla formazione dei programmi pluriennali.

7. Il Comune sostiene e partecipa a forme di collaborazione e di cooperazione con altri Enti pubblici, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, al fine di perseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione dei servizi da parte del maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario da parte degli utenti.

8. Il Comune indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione.

9. Il Comune favorisce la diffusione dei servizi pubblici in modo omogeneo ed equilibrato, per un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.

10. Il Comune tutela gli interessi dei consumatori favorendo l'esistenza di una adeguata rete di commercializzazione e distribuzione dei prodotti. Non tiene rapporti con imprese che abbiano subito condanne da parte di organismi delle Nazioni Unite per il non rispetto di codici etici internazionali.

ART. 9 - ASSETTO DEL TERRITORIO

1. Il Comune riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'insieme del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come obiettivo primario della propria azione amministrativa.

2. Il Comune, attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonico assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali, garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio.

ART. 10 - POLITICHE SOCIALI

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al 3° comma dell'art. 1, il Comune:

a) promuove interventi ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli;

b) assicura le condizioni per favorire la realizzazione della maternità e paternità responsabile e lo sviluppo psico-fisico dei bambini;

c) riconosce la specificità della questione giovanile e a tal fine valorizza la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive e ne favorisce la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo dilettantistico;

d) promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile; opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione e al sostegno dei compiti di sviluppo degli adolescenti; favorisce in tal

sensu il coordinamento degli interventi ricercando integrazione e collaborazione all'interno e all'esterno dell'Ente con tutti i soggetti, istituzionali e non, che operano a fianco dei giovani;

e) promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società; favorisce, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare; promuove e favorisce centri di aggregazione per persone anziane; crea le condizioni e le opportunità idonee per consentire alle persone anziane di operare nell'ambito di attività socialmente utili; riconosce il valore di esperienze e di contributi che le persone anziane posseggono, favorendone la acquisizione da parte della comunità;

f) concorre a mantenere e sviluppare i legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati; promuove iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri paesi europei o extraeuropei.

g) opera per il completo abbattimento delle barriere culturali, tecnologiche, architettoniche e di comunicazione che impediscono l'integrazione, la promozione lavorativa e sociale e la fruibilità della città agli inabili e ai disabili.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 5, il Comune promuove interventi per la rimozione degli ostacoli che si frappongono allo svolgimento del ruolo della famiglia nella nostra comunità.

ART. 11 - POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI

1. Il Comune, nel perseguimento dei propri obiettivi istituzionali:

a) attua programmi pedagogico-didattici per le scuole comunali dell'infanzia (asili nido e scuole materne) tesi allo sviluppo delle potenzialità dei bambini;

b) promuove l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale educativo ed il coinvolgimento degli organismi collegiali di gestione, valorizzando e migliorando i regolamenti di funzionamento già vigenti nelle istituzioni educative comunali;

c) svolge un ruolo di coordinamento delle attività educative in ambito comunale mediante la formulazione di proposte e progetti valutati anche dalle scuole di ogni ordine e grado;

d) predispone progetti e adotta programmi per la diffusione della cultura, promuovendo anche l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale;

e) valorizza le testimonianze storico-artistiche, di tradizione e folclore, promuovendone il recupero e garantendone la fruibilità da parte della collettività attraverso il miglioramento delle strutture museali, archivistiche, archeologiche.

ART. 12 - TUTELA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune adegua il proprio ordinamento tributario ai principi sanciti dalla legge in materia di diritti del contribuente.

2. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

3. L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia di tributi comunali.

4. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e, in ogni caso, non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

5. Gli atti tributari dell'amministrazione comunale devono essere motivati e devono sempre recare l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, del responsabile del procedimento, nonché le modalità, il termine e l'organo cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

6. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d'imposta non possono essere prorogati.

7. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione secondo le modalità stabilite con legge o regolamento. E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario.

8. Con le modalità stabilite per legge o regolamento ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali.

9. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

CAPO III -GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 13 - TERRITORIO E SEDE

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 121.29, confinante a nord con il Comune di Pesaro, a sud con i Comuni di Mondolfo e San Costanzo, ad ovest con i Comuni di Cartoceto, Mombaroccio e Piagge, ad est con il mare Adriatico.
2. La sede legale del Comune è sita nel palazzo civico di Via San Francesco d'Assisi n. 76, e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.
3. Le adunanze degli organi elettivi comunali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari e motivate esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. Ove il Consiglio si riunisca in sede diversa da quella propria, deve essere data ampia e diffusa informazione alla cittadinanza.
4. La modifica della denominazione delle località e delle frazioni è disposta dal Consiglio, previa consultazione della popolazione interessata.

ART. 14 - AMBITO DI INTERVENTO

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio del Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e la cura di iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente in altro Comune.

ART. 15 - STEMMA E GONFALONE

1. Emblema raffigurativo del Comune di Fano è lo stemma costituito da uno scudo diviso in due parti, colorate in argento e in rosso, sormontato da una corona turrata e corredato del motto "Ex Concordia Felicitas", come da disegno riportato nella deliberazione consiliare n. 107 del 18.4.1984.
2. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone, sul quale capeggia lo stemma, e il titolo "Città di Fano", come da disegno riportato nella deliberazione consiliare n. 107 del 18.4.1984.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone comunali sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.
4. Il Consiglio Comunale determina, con proprio atto di indirizzo, i criteri di esibizione del gonfalone, fermo restando che detta insegna deve, di norma, essere sempre accompagnata dal Sindaco o suo delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.

ART. 15 bis – FANO “CITTA' DEL CARNEVALE” (istituito con delibera CC 84/2011)

1. Il carnevale di Fano costituisce, fin dal 1347, la più antica ed importante manifestazione nella storia della cultura e della tradizione della Città.
2. Il Carnevale di Fano risulta essere il più antico d'Italia e pertanto Fano è "Città del Carnevale".

3. Nei giorni della settimana compresi tra la giornata del "giovedì grasso" e del "martedì grasso" non possono tenersi sedute ordinarie del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. E' fatta salva la convocazione di Giunte Comunali che abbiano carattere d'urgenza ed improcrastinabilità.
4. Nella giornata di "giovedì grasso", il Sindaco assegna ufficialmente e simbolicamente le "chiavi della Città" e la "fascia del Carnevale" al "Sindaco del Carnevale", individuato nel Presidente dell'Ente carnevalesca o in altra personalità italiana e/o internazionale dell'arte, della cultura, dello spettacolo, dello sport.
5. Il "Sindaco del Carnevale" potrà "decretare" nei confronti dei cittadini e degli ospiti della Città giochi, danze, mascheramenti, scherzi, bizzarrie ed in generale comportamenti conformi allo spirito del carnevale, purchè non contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, secondo i principi dell'ordinamento giuridico.

ART. 16 - ALBO PRETORIO
(modificato con delibera CC 63/2016)

1. La Giunta Comunale individua nella sede comunale apposito ed idoneo spazio da destinare ad "albo pretorio on line, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La Giunta Comunale **fornisce apposite direttive affinché nel sito istituzionale** siano destinati appositi spazi alla pubblicazione degli atti e degli avvisi o provvedimenti da rendere pubblici, in modo da assicurare la massima diffusione e **trasparenza dell'attività amministrativa**.
3. La pubblicazione degli atti e documenti deve garantire l'accessibilità, la libertà e la facilità di lettura
5. Gli atti deliberativi degli organi collegiali, le ordinanze del Sindaco e gli altri provvedimenti da rendere pubblici, rimangono affissi all'albo **on line** per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche diverse disposizioni prescritte dalle leggi o dai regolamenti.

ART. 17 - GLI ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è organo propositivo, esecutivo e di amministrazione attiva.
4. Il Sindaco, è responsabile dell'amministrazione del Comune, è legale rappresentante dell'Ente, Ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale, Autorità Sanitaria locale, Autorità locale di Protezione Civile.

ART. 17 bis - PARI OPPORTUNITA'¹
(istituito con delibera CC 63/2016)

1. Il Comune promuove le pari opportunità e la rappresentanza di genere non inferiore a 1/3 nella composizione della Giunta, degli organi collegiali eletti dal Consiglio o nominati dal Sindaco, degli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune o nei quali lo stesso abbia il controllo o partecipazione .

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18 - IL CONSIGLIO COMUNALE

¹ L' art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215, dispone testualmente” *Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti...*”

1. L'elezione e la durata in carica del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, al momento dell'adozione da parte del Consiglio Comunale della relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitando la propria attività, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'adozione degli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo.
4. I casi di scioglimento e di sospensione del Consiglio, le surrogazioni e le supplenze dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dalla legge.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 19 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. E' istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio composto dal Presidente e da due Vice Presidenti eletti tra i consiglieri in carica, con esclusione dell'elettorato passivo del Sindaco.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con votazioni successive a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora, dopo il secondo scrutinio, tale maggioranza non venga raggiunta, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
3. Nella stessa seduta il Consiglio elegge due Vice Presidenti con votazione unica e con voto limitato ad un solo candidato. Sono eletti Vice Presidenti i due consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purchè uno dei due abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
4. Agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 il Consiglio procede in seduta pubblica e a scrutinio segreto.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti nella sua elezione. In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca, decadenza o decesso del Presidente, si provvederà all'elezione di un nuovo Presidente con le modalità previste al punto 2; fino alla nuova elezione le funzioni verranno svolte, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente eletto per sostituirlo. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dall'altro Vice Presidente.
6. Il Presidente e ciascuno dei Vice Presidenti possono essere revocati prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge, di statuto o di regolamento del Consiglio Comunale. La revoca deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
7. Le funzioni del Presidente sono:
 - a) la presidenza delle adunanze consiliari, nonché la direzione dei lavori e delle attività del Consiglio;
 - b) la rappresentanza del Consiglio;
 - c) la convocazione e la presidenza dell'Ufficio di Presidenza;
 - d) la emanazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
 - e) la proclamazione della volontà consiliare;
 - f) i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
 - g) l'informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio e degli argomenti di interesse cittadino;
 - h) la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari;
 - i) l'autorizzazione ai consiglieri comunali all'effettuazione di missioni fuori del capoluogo del Comune in ragione del loro mandato;
 - j) la sottoscrizione, insieme al Segretario Generale, delle deliberazioni consiliari;
 - k) la sottoscrizione del verbale della conferenza dei capigruppo;
 - l) la notifica, agli enti e soggetti interessati, delle nomine effettuate dal Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
 - m) la comunicazione, all'inizio di ogni seduta consiliare, dei consiglieri che hanno giustificato la propria assenza;
 - n) nomina i componenti delle Commissioni consiliari su proposta dei capigruppo consiliari;
 - o) vigila sull'andamento dell'attività delle Commissioni consiliari;
 - p) assicura il collegamento istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari;
 - q) sovrintende al funzionamento dell'Ufficio di supporto e di servizio all'attività del Consiglio Comunale e delle sue Commissioni;

- r) tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale;
8. Le funzioni dell'Ufficio di Presidenza sono:
- a) la predisposizione dell'ordine del giorno;
 - b) la fissazione della data delle riunioni del Consiglio;
 - c) il coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari.
9. L'Ufficio di Presidenza, con la presenza di almeno due componenti, decide a maggioranza e, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
10. Nel caso in cui alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, pur regolarmente convocata, sia presente un solo componente, quest'ultimo può validamente compiere gli atti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma 8.

*ART. 20 - PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
(modificato con delibera CC 63/2016)*

1. Il Consiglio Comunale, nell'ambito della propria autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria, adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari istruttorie, di indagine, di controllo e di garanzia in conformità ai seguenti principi:
- a) Gli avvisi di convocazione devono pervenire **in via ordinaria, attraverso posta elettronica certificata, secondo quanto previsto nel relativo regolamento;**
 - b) In caso di atti urgenti e/o improrogabili **l'inoltro** degli avvisi dovrà avvenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione;
 - c) In prima convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - d) In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco;
 - e) Ricorre l'ipotesi di seconda convocazione quando la prima è andata deserta per mancanza del numero legale;
 - f) La seduta di seconda convocazione può tenersi anche nel giorno successivo, non festivo, a quello in cui la seduta è andata deserta;
 - g) Nel caso siano introdotte proposte che non erano comprese nell'ordine del giorno, le stesse non possono essere deliberate se non siano trascorse almeno 24 ore.
 - h) Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri; a tal fine i fascicoli relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono consegnate al Presidente del Consiglio, o di chi ne fa le veci, almeno 48 ore prima della seduta;
 - i) Ogni rinvio della discussione di un argomento posto all'ordine del giorno deve essere motivato;
 - l) E' previsto il periodo di tempo da dedicare, in ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni ed interpellanze;
 - m) E' previsto un periodo di tempo massimo per gli interventi, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - n) Determinazione dei criteri e delle modalità attraverso i quali sono forniti alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio e ai gruppi consiliari regolarmente costituiti, i servizi, le attrezzature necessarie, le risorse finanziarie e le strutture;
 - o) Tutte le adunanze sono convocate in seduta ordinaria o d'urgenza;
 - p) Per ogni seduta deve essere redatto un verbale sotto la responsabilità **del dirigente incaricato;**
 - q) Forme e modalità di costituzione e di organizzazione delle commissioni consiliari istruttorie, di indagine, di garanzia e controllo;
 - r) Individuazione e definizione delle prerogative, dei diritti e dei doveri dei consiglieri, nonché delle cause che, a norma di legge, determinano l'obbligo di astensione;
 - s) Promozione delle forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri residenti in Fano;
 - u) Le risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti sono previste nel bilancio comunale su proposta della conferenza dei capigruppo. La gestione delle predette risorse è affidata con il P.E.G. ad un dirigente comunale;

*ART. 21 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(modificato con delibera CC 63/2016)*

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) atti normativi:

- statuti dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni;
- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della loro potestà regolamentare;

b) atti di programmazione:

- programmi;
- piani finanziari;
- relazioni previsionali e programmatiche;
- indirizzi, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, sugli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché sugli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- piani territoriali ed urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione;
- eventuali deroghe ai piani territoriali ed urbanistici;
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- ratifiche di variazioni di bilancio previste dalla legge;
- conti consuntivi;

d) atti relativi al personale:

- determinazione criteri generali per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri Enti:

- convenzioni fra Comuni e tra Comune/i e Provincia;
- ratifica degli accordi di programma nei casi previsti dalla legge;

B

- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra Enti locali;

f) atti relativi a spese pluriennali:

- tutte le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

g) gli atti relativi ad acquisti, alienazioni di immobili, permuta, concessioni ed appalti:

- acquisti, permuta ed alienazioni immobiliari, appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di altri organi o uffici;

h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:

- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- assunzione diretta di pubblici servizi;
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
- concessione di pubblici servizi;
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione;

i) atti relativi alla disciplina dei tributi:

- atti di istituzione ed ordinamento di tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

l) contrazione di mutui e prestiti obbligazionari:

- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;
- m) atti di nomina
 - definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni;
 - nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - nomina di ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;
- n) atti elettorali e politico-amministrativi:
 - esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
 - surrogazione dei Consiglieri;
 - approvazione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche di governo dell'Ente;
 - approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
 - nomina della Commissione elettorale comunale;
 - esame, discussione e votazione delle mozioni, degli ordini del giorno, delle risoluzioni e degli atti deliberativi;
 - esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
- o) gettoni di presenza:
 - aumento o diminuzione degli importi della indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale, dei gettoni di presenza
- p) atti diversi:
 - ogni altro atto, parere e decisione che siano estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o siano previsti dalla legge quali atti fondamentali di competenza del Consiglio.

ART. 22 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità dei cittadini ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
3. Hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze, risoluzioni proposte di ordini del giorno e di atti deliberativi di indirizzo e di controllo, nonché atti deliberativi su tutti gli argomenti di competenza del Consiglio, come previsto dalla legge.
4. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e, tramite esso, o direttamente, dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato; in particolare il diritto si esercita in forma di presa visione e/o estrazione di copia gratuita, salvo i casi di esclusione stabiliti dalla legge; ogni consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma precedente, il Presidente del Consiglio, su motivata richiesta di un quarto dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, è tenuto a convocare il Consiglio comunale entro un termine di venti (20) giorni, dalla data della richiesta, per discutere, in seduta monotematica, urgenti e rilevanti problemi che interessano l'intera cittadinanza.

ART. 23 - IL CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO

1. E' istituita la figura del Consigliere Straniero aggiunto riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, regolarmente residenti nel territorio comunale, il diritto di eleggere un proprio rappresentante, chiamato a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Comunale.
2. L'elezione del Consigliere Straniero aggiunto, disciplinata da proprio regolamento, avviene di norma in concomitanza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 24 - GRUPPI CONSILIARI E CAPIGRUPPO

1. I consiglieri si costituiscono e si organizzano in gruppi consiliari.
2. Ogni gruppo consiliare è tenuto a nominare il proprio capigruppo, per consentire di espletare gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente statuto.
3. La Giunta mantiene rapporti con i gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale, servizi e risorse finanziarie, con le modalità e i criteri che saranno previsti dal regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 25 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. E' istituita la Conferenza dei capigruppo al fine di favorire l'attività istituzionale dei gruppi consiliari mediante la preventiva convocazione della Conferenza per consentire un più agevole svolgimento dei lavori del Consiglio.
2. La Conferenza viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio in occasione di ogni seduta del Consiglio e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.
3. A disposizione della Conferenza è assegnato un funzionario di Segreteria per la verbalizzazione delle riunioni e per il reperimento della documentazione utile all'espletamento delle funzioni dei capigruppo.

ART. 26 - FORME DI GARANZIA E DI PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE

1. E' attribuita alle minoranze la presidenza delle Commissioni consiliari di indagine e di quelle che il Consiglio comunale ritenga istituire con funzioni di controllo e di garanzia.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 e determina la procedura di nomina dei loro Presidenti.
3. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale.
4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dal presente statuto, dall'atto costitutivo di enti, da convenzioni o da qualsiasi altra norma, a nominare più rappresentanti presso enti, istituzioni, associazioni o altri soggetti istituzionali, almeno uno dei nominativi è riservato alle minoranze; il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato ad uno.

ART. 27 - PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

1. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine ordinatorio di dieci giorni dalla convocazione stessa.
2. La prima adunanza, sino all'elezione della Presidenza del Consiglio, è presieduta dal Consigliere Anziano.
3. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, tra i presenti, vanta la maggiore anzianità determinata con il criterio di legge.
4. Nella seduta di insediamento il Consiglio provvede, in ordine:
 - all'esame delle condizioni degli eletti, compreso il Sindaco, e ad eventuali surroghe nei termini e con le modalità di legge;
 - alla nomina del Presidente del Consiglio e dei due Vice Presidenti;
 - a ricevere, in piedi, il giuramento del Sindaco, effettuato in piedi, con la formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana";
 - a ricevere, da parte del Sindaco, la comunicazione dei componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco;
 - alla nomina della Commissione Elettorale Comunale.

ART. 28 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, a cinque (5) sedute consecutive dei lavori del Consiglio, sono dichiarati decaduti dalla carica.
2. La proposta di dichiarazione di decadenza, presentata al Consiglio dal Presidente, anche su segnalazione di un consigliere, viene notificata all'interessato che, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della notifica, può far valere le cause giustificative con atto scritto depositato presso l'ufficio di Presidenza.
3. La dichiarazione di decadenza, previa decisione sulle giustificazioni prodotte dal consigliere interessato, è assunta dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, e ad essa consegue immediatamente la surroga nei termini e con le modalità di legge, del Consigliere decaduto. La decisione del Consiglio sulla decadenza è notificata, entro cinque giorni, a cura del Presidente del Consiglio, all'interessato.

ART. 29 - CONFERENZA PERMANENTE DELLE DONNE
(modificato con delibera CC 63/2016)

1. E' istituita la conferenza permanente delle donne al fine di attivare misure e meccanismi tesi a promuovere la presenza, la visibilità, la valorizzazione delle donne nella realtà cittadina.
2. La suddetta conferenza, presieduta dall'Assessora delegata alle politiche femminili, ovvero, in caso di mancanza della predetta, da altra Assessora o Consigliera nominata dal Sindaco, è costituita dalle elette nel Consiglio Comunale
3. Per il funzionamento la conferenza si avvale dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione.

ART. 30 - COMMISSIONE DELLE ELETTTE

1. Le donne elette in Consiglio Comunale possono costituirsi in apposita commissione con il compito di iniziativa e di proposta sull'attività amministrativa dell'Ente.
2. La commissione delle elette viene consultata dal Sindaco in merito al funzionamento dei servizi della città e al coordinamento dei loro orari.

CAPO III- RUOLO E COMPETENZE DEL SINDACO

ART. 31 - IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è componente del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
4. Il verbale della seduta del Consiglio nella quale il Sindaco presta giuramento è trasmesso al Prefetto, unitamente alla delibera di convalida dei consiglieri neoeletti.
5. Il Sindaco rimane in carica sino alla elezione del successore.
6. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco si provvede a termini di legge.
7. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata e votata ai sensi di legge.

ART. 32 - COMPETENZE DEL SINDACO
(integrato con delibera CC 129/2014)
(modificato con delibera CC 63/2016)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.
2. Nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Assicura tra i componenti della Giunta condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
5. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.
6. Convoca, presiede, dirige e stabilisce l'ordine del giorno dei lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività della Giunta e degli assessori agli atti generali di programmazione e di indirizzo approvati dal Consiglio.
7. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio neo eletto, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio, il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale. Negli anni successivi, il Consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche, da attuarsi da parte del Sindaco e degli assessori, contestualmente all'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale e di quello pluriennale i quali, nell'atto deliberativo, sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma di governo avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio. Qualora il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, ritenga di dover adeguare il programma di governo, sottopone le conseguenti relative variazioni all'esame e alla votazione del Consiglio Comunale.
8. Ha facoltà di delegare agli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
9. Non può delegare la propria competenza generale di rappresentante dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
10. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
11. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
12. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera la delega e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata; l'atto di delega deve essere sottoscritto, per accettazione, dall'Assessore delegato.
13. Le deleghe sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
14. Non è consentita la mera delega di firma.
15. Il Sindaco, per esigenze organizzative, può attribuire ai Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio su specifici problemi e progetti o curare determinate, specifiche questioni nell'interesse dell'Amministrazione; tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
16. Provvede alla designazione, alla nomina e all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società, ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, entro i termini previsti dalla legge ovvero entro quelli di decadenza del precedente incarico.
- ~~17.~~
- ~~18.~~
19. Nomina i Dirigenti con provvedimento motivato e secondo criteri di competenza professionale; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna di alta specializzazione con le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
20. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. In particolare adotta tali provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
21. Vigila sul servizio di polizia municipale e ne impartisce le direttive.
22. Promuove, conclude e sottoscrive accordi di programma.
23. Sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

24. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando provvedimenti contingibili ed urgenti.

25. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8.12.1970, n.996.

26. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

27. Il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, ha facoltà di delegare l'esercizio della legale rappresentanza a favore dei dirigenti dell'ente per la cura di singoli affari inclusa la partecipazione presso organi deliberanti di enti, società ed associazioni di cui il Comune di Fano è socio o partecipe. E' esclusa l'esercizio di tale facoltà in materia di nomine dei relativi amministratori.

Il Sindaco può delegare a favore di un dirigente a tempo indeterminato dell'ente l'esercizio, unitariamente inteso, delle seguenti responsabilità in materia di affari legali e contenzioso:

a) essere parte processuale o stragiudiziale qualunque sia la magistratura giudicante, il grado di giudizio od il luogo di conciliazione, transazione ovvero mediazione;

b) la facoltà di assumere le decisioni in ordine all'azione ovvero alla resistenza in sede giudiziaria qualunque sia la magistratura giudicante od il grado;

c) la facoltà di conciliare ovvero transigere ovvero rinunciare agli atti, alle azioni od ai giudizi in ogni sede e/grado;

d) la nomina ovvero la revoca dei legali patrocinanti in ordine alla procura *ad litem* cui accede il contratto di patrocinio.”

28. Il Sindaco neo-eletto, in attesa della nomina della Giunta, onde assicurare l'ordinario svolgimento delle funzioni comunali e al solo fine di evitare disservizi o danni patrimoniali al Comune, può adottare atti di competenza della Giunta con propri provvedimenti, previa acquisizione dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e, ove occorra, a quella contabile

CAPO IV – RUOLO, COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

ART. 33 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (modificato con delibera CC 63/2016)

1. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità del Vicesindaco e degli Assessori.

2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

3. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

ART. 34 - RUOLO E COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le attribuzioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'organo e non dai singoli componenti.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco per l'esame delle proposte iscritte all'ordine del giorno, senza formalità.
3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
5. Le sedute non sono aperte al pubblico, salvo diversa determinazione del Sindaco che può disporre la presenza di consiglieri comunali, di dipendenti comunali, di esperti, di collaboratori esterni e di cittadini, qualora lo ritenga necessario. Gli estranei alla Giunta Comunale debbono uscire dalla sala delle riunioni prima che la Giunta assuma formali decisioni.
6. Esprime il parere sulle linee programmatiche formulate dal Sindaco e sul loro adeguamento, da sottoporre alla decisione del Consiglio comunale.
7. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
8. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
9. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
10. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Statuto.
11. Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento.
12. Decide sull'eventuale accettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a carattere pluriennale.
13. Compie tutti gli atti rientranti nelle sue funzioni di organo di governo che non siano riservate dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalla legge e dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, e dei dirigenti.
14. Adotta il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale degli stessi.
15. Approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di lavori pubblici inseriti nel predetto elenco annuale.
16. Approva la programmazione triennale del fabbisogno del personale e la dotazione organica complessiva.
17. Approva il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G.
18. Stabilisce, ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per valutare la professionalità dell'apparato, su proposta del Direttore Generale.
19. Determina, su proposta del Direttore Generale e sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione.

ART. 35 - IL VICESINDACO

1. Il Sindaco nomina un Vicesindaco, scegliendolo tra gli Assessori.
2. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente impedito, assente o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi di legge.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le sue funzioni sono svolte dal Vicesindaco sino alle elezioni del nuovo Sindaco.

ART. 36 - ASSESSORE ANZIANO

1. L'Assessore Anziano sostituisce, in tutte le loro funzioni, il Sindaco ed il Vice Sindaco quando entrambi siano temporaneamente impediti, assenti o sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi di legge.
2. Il Sindaco nomina l'Assessore Anziano e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'Assessore Anziano si segue l'ordine di anzianità per età.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I – REGOLAMENTO

ART.37 - CRITERI GENERALI (integrato con delibera CC 192/2009)

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali è stabilita con regolamenti adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi di governo, mentre la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;
- b) avvicendamento programmato del personale ed, in particolare, dei dirigenti in funzione di una migliore organizzazione della struttura operativa e di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa;
- c) aggiornamento professionale e riqualificazione del personale con oneri a carico del Comune;
- d) organizzazione del personale improntata a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza;
- e) previsione di funzioni dirigenziali che possano comprendere la Direzione Generale, Responsabile di Settore, Uffici di Staff e di Progetto e di strutture specifiche, nonché previsione di posizioni di lavoro che richiedano assunzione di elevate responsabilità di prodotto e di risultato; istituzione di funzioni dirigenziali che possono prevedere la Direzione di Area quale massima struttura organizzativa finalizzata ad assicurare il perseguimento degli obiettivi strategici ed il coordinato e regolare svolgimento delle attività e di tutte le strutture ricomprese nella stessa assicurando la necessaria uniformità;
- e).1 previsione di posizioni organizzative che richiedano particolari professionalità e/o elevate responsabilità di prodotto e di risultato, secondo i seguenti principi:
 - ove delegati dai relativi dirigenti i funzionari incaricati delle posizioni organizzative possono adottare provvedimenti finali, anche ad efficacia esterna, sia di diritto pubblico che di diritto privato inclusa la sottoscrizione dei contratti, secondo modalità e criteri fissati nel Regolamento d'Organizzazione e nel provvedimento di delega;
 - resta fermo l'esercizio dell'autotutela e la facoltà di avocazione da parte dei relativi dirigenti nonché la connessa responsabilità degli stessi;
 - il Regolamento d'Organizzazione prevede quali siano le funzioni non delegabili ed i modi di esercizio del controllo dei dirigenti nei confronti dei funzionari titolari di posizioni organizzative;
- f) attribuzione ad ogni settore, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
- g) attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente statuto espressamente non riservano agli organi di governo del Comune; sono, altresì, ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo e programmazione, in particolare con il P.E.G., adottati dagli organi di governo, nonché quelli delegati dal Sindaco in base ai regolamenti;
- h) attribuzione ai dirigenti della diretta responsabilità, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
- i) ridefinizione della dotazione organica e della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei relativi piani occupazionali annuali in modo periodico sulla base dei vincoli di finanza pubblica nonché, quando risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;
- l) reclutamento del personale secondo criteri e modalità stabiliti dalla legge, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto, dal regolamento sul personale, e nel rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili;
- m) determinazione, nel rispetto della legge, dei limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
- n) istituzione del Controllo di Gestione e del Nucleo di Valutazione;

- o) valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello;
- p) incentivazione del personale basata sulla qualità e quantità delle prestazioni;
- q) organizzazione di una struttura relazionante con i cittadini in modo idoneo a fornire risposte sollecite anche con l'ausilio dell'informatica;
- r) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto.

CAPO II - IL SEGRETARIO GENERALE² (abrogato)

ART. 38 - IL SEGRETARIO GENERALE (abrogato con delibera CC 63/2016)

CAPO III – IL DIRETTORE GENERALE (abrogato)

ART. 39 - IL DIRETTORE GENERALE (abrogato con delibera CC 129/2014)

CAPO IV – INCARICHI DIRIGENZIALI

ART. 40 - INCARICHI A CONTRATTO

1. L'amministrazione comunale può ricoprire, nei casi e nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, posti di responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, nel rispetto della legge, altre tipologie di incarichi a contratto.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA ATTIVA

CAPO I - I CONSIGLI DI QUARTIERE

*ART. 40 bis – ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
(istituito con delibera CC 63/2016)*

- 1. Il Comune, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione ed al principio di partecipazione di cui all'art.8 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per favorire la partecipazione civica e la consultazione su materie di interesse locale, può istituire Consigli di quartiere, articolate su base territoriale.**
- 2. Gli ambiti territoriali di riferimento di ciascun Consiglio di quartiere sono quelli risultanti dalla delimitazione territoriale prevista dalla deliberazione istitutiva dei medesimi**
- 3. Le modalità istitutive, la nomina dei componenti, il funzionamento dei Consigli di quartiere nonché le singole materie di proposta e/o di consultazione degli stessi sono disciplinati da apposito Regolamento.**

² La **legge 6 agosto 2015, n. 124**, all'art. 11 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", al Capo I, art. 11 "*Dirigenza pubblica*" dispone testualmente che"Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,..omissis....*uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica ...omissis...I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*
...omissis ...4) *dei segretari comunali e provinciali:abolizione della figura;...omissis...*"

TITOLO IV - CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

(abrogato con delibera CC 63/2016)

CAPO I - CIRCOSCRIZIONI *(abrogato)*

ART. 41 - CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE *(abrogato)*

ART. 42 - ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE *(abrogato)*

ART. 43 - NOMINA DEGLI ORGANI *(abrogato)*

ART. 44 - IL REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE *(abrogato)*

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 45 - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE
(modificato con delibera CC 63/2016)

1. Il Comune uniforma la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati.
2. Il Comune valorizza e consolida gli organismi di partecipazione già esistenti.
3. A tal fine il Comune promuove:
 - a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
 - b) il collegamento dei propri organi con gli organi **degli eventuali organismi di partecipazione;**
 - c) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali.

ART. 46 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, presenti nel suo territorio.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:
 - a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante l'eventuale stipulazione di convenzioni;
 - b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
 - c) può affidare ad associazioni e a comitati l'organizzazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa viene approvato dal dirigente competente per materia con proprio provvedimento da comunicare, per conoscenza, alla Commissione consiliare competente e al Sindaco.
3. Gli interventi di cui sopra hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione, istituzione da almeno un anno, espletamento di attività documentabili.

ART. 47 - LA INCENTIVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di circoscrizione.
2. I rapporti tra tali forme associative ed il Comune sono disciplinati dal regolamento del decentramento e della partecipazione che contiene, tra l'altro, norme dirette a:

- a) limitare la partecipazione alle entità associative costituite, il cui statuto sia ispirato ai principi democratici e sia depositato in copia conforme con l'indicazione del numero degli aderenti;
- b) precisare che il fine della partecipazione è la gestione degli affari pubblici della collettività senza finalità di parte o di utilità personale;
- c) indicare il riferimento istituzionale delle libere associazioni nei Consigli Circostrizionali, per gli affari pubblici di pertinenza, e nella Giunta Comunale allorchè trattasi di questioni interessanti l'intera collettività comunale;
- d) precisare che la partecipazione si esprime mediante richieste, proposte, suggerimenti, segnalazioni fatte per iscritto al Presidente della Circostrizione o al Sindaco.
- e) garantire che ogni istanza scritta proveniente dalle libere associazioni abbia motivato riscontro, nei termini di legge;
- f) prevedere la costituzione formale di apposite strutture o uffici circostrizionali e comunali, per la gestione dei rapporti con la partecipazione associativa.

ART. 48 - LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o strutture di proprietà del Comune previe apposite convenzioni.
2. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

ART. 49 - ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'Amministrazione promuove la costituzione di un organismo di partecipazione con finalità generale di interesse della comunità, denominato Assemblea delle Associazioni, composta dai rappresentanti delle Associazioni accreditate; la sua organizzazione e funzionamento sono disciplinate da apposito regolamento.

ART. 50 - ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. Nell'ambito delle finalità perseguite da questo Ente, è istituito l'albo delle forme associative.
2. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.
3. Possono ottenere l'iscrizione al suddetto albo unicamente le associazioni aventi finalità non in contrasto con la Costituzione e non aventi fini di lucro.

ART. 51 - LE CONSULTE E LE CONFERENZE ECONOMICHE

1. Con atti deliberativi specifici, il Consiglio Comunale può costituire Consulte di settore riguardanti attività e problemi di particolare interesse economico, sociale e culturale.
2. Possono essere indette, di iniziativa del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, conferenze economiche al fine di coinvolgere le categorie produttive in rilevanti scelte attinenti i settori dell'economia della città.

ART. 52 - IL CONSIGLIO GRANDE *(modificato con delibera CC 63/2016)*

1. Almeno una volta all'anno, il Consiglio comunale **organizza** una seduta a cui partecipano con diritto di parola e di proposta i **consiglieri di tutti i Consigli di quartiere** oltre ai consiglieri comunali, come organismo rappresentativo di tutti **gli eletti nell'Amministrazione**.
2. La riunione del Consiglio comunale, di cui al comma 1 del presente articolo, viene denominata Consiglio Grande e consente al Sindaco ed alla Giunta di avere un confronto sull'attività dell'Amministrazione comunale.

ART. 53 - IL CONSIGLIO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

1. Viene riconosciuto il Consiglio dei Bambini al fine di garantire agli adulti della città ed in particolare ai suoi amministratori, il punto di vista infantile sui vari problemi della vita cittadina.
2. Il Consiglio dei Bambini opera con proprio regolamento, redatto dai bambini stessi.
3. Il Consiglio dei Bambini e il Consiglio Comunale si riuniscono congiuntamente almeno una volta l'anno. Il Consiglio dei Bambini ha carattere propositivo; il Consiglio e la Giunta comunale si impegnano a valutare le proposte del Consiglio dei Bambini e a consultarlo su tematiche di particolare rilevanza. La Conferenza dei Capigruppo può, ogni volta che ne ravvisi la necessità, incontrare il Consiglio dei bambini.

CAPO II - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 54 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione ed estrazione di copia degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
2. L'Amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, dell'accordo sostitutivo dello stesso.
3. In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto ed indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, e dei provvedimenti contingibili ed urgenti si applicano le norme contenute negli articoli 5, ultimo comma, 7, 8, 9, 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Titolari dell'obbligo di comunicazione sono i responsabili dei servizi o i dipendenti formalmente assegnatari della responsabilità dell'istruttoria.
5. Ogni dirigente vigila sull'osservanza delle norme contenute e richiamate nei commi precedenti, riferendo al Sindaco.
6. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, integra, con modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Il regolamento e gli atti attuativi della legge sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi, al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.
8. In mancanza di prescrizione diversa ogni procedimento promosso da persone fisiche e giuridiche deve essere concluso entro 30 giorni, salvo proroga, per esigenze motivate, da comunicarsi all'interessato.
9. Sino a quando non si sia proceduto a determinare formalmente l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria nonché di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione dell'atto finale, l'individuazione del dirigente di cui al 1° comma dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, é disposta tenendo conto dello schema generale del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Nei casi controversi decide in merito il Direttore Generale.

ART. 55 - L'AZIONE POPOLARE SOSTITUTIVA

1. Gli elettori, singoli e organizzati, possono far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, nel caso che l'Amministrazione comunale non si attivi per la difesa di un diritto o di un interesse pubblico dell'Ente.
3. L'Amministrazione comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.
4. Ove l'Amministrazione comunale decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga sussistere elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto motivato dandone ugualmente comunicazione a chi ha intrapreso l'azione.
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

CAPO III -LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ART. 56 - FORME DI CONSULTAZIONE (modificato con delibera CC 63/2016)

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali e **gli organi dei Consigli dei quartieri** possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte sia con la distribuzione agli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte.
3. **I Consigli di quartiere** e le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.
4. I Consigli **di quartiere** organizzano, con le modalità indicate al precedente secondo comma, la consultazione dei cittadini relativa a proposte di provvedimenti di competenza del quartiere o che interessino esclusivamente la popolazione ed il territorio dello stesso.
5. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono interessi specifici.
6. Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni della cooperazione e di tutte le formazioni economiche o sociali, anche su specifica loro richiesta, in materie di esclusiva competenza locale.

ART. 57 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE (modificato con delibera CC 63/2016)

1. Cittadini singoli o associati possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. **La segreteria del Sindaco e della Presidenza del Consiglio Comunale provvedono** alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte pervenute agli organi comunali, mediante l'inserzione in apposito registro degli estremi delle stesse nonché della procedura di esame e dei provvedimenti **da trattare ed eventualmente adottare da parte degli** organi competenti. Il registro è disponibile alla consultazione del pubblico.

ART. 58 - MOZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE (modificato con delibera CC 63/2016)

1. L'iniziativa popolare per sottoporre all'esame degli organi comunali questioni di interesse generale può esercitarsi mediante presentazione di mozioni, corredate della firma di 1/50 degli elettori del Comune, autenticate nelle forme di legge, con le modalità indicate dal regolamento sulla partecipazione.
2. In tal caso il Sindaco trasmette la mozione **alla Giunta Comunale o** al Presidente del Consiglio comunale, secondo la competenza per materia, i quali sono tenuti, rispettivamente, ad iscrivere la questione all'o.d.g. della Giunta o del Consiglio e la mozione è esaminata dall'organo competente entro **30** giorni dalla presentazione, sentito il primo firmatario della stessa.
3. L'esame si chiude in ogni caso con una espressa manifestazione di volontà da parte degli organi comunali, di cui è garantita la comunicazione al primo firmatario.

ART. 59 - PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE

1. L'iniziativa popolare nei confronti dell'Amministrazione può essere esercitata da un trentacinquesimo degli elettori del Comune, con firma autenticata nelle forme di legge, con le modalità indicate dal regolamento sulla partecipazione.
2. Ogni proposta deve essere accompagnata dalla quantificazione dei costi e comunque della relativa copertura finanziaria.
3. Il suddetto quorum di elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi interessati nonché, qualora comporti impegno di spesa, o diminuzione di entrata, del parere del dirigente degli uffici finanziari in ordine alla regolarità contabile.
4. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni successivi alla istruttoria della proposta.
5. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere ad accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
6. La possibilità di presentare proposte di atti amministrativi da parte degli elettori è esclusa per le stesse materie per cui è esclusa la ammissibilità del referendum previo parere in merito da parte della Commissione dei Garanti di cui al successivo art. 65.
7. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso e motivato dell'organo competente, di cui è garantita la comunicazione al primo firmatario.

ART. 60 - REFERENDUM

1. Il Referendum è l'istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a materie di esclusiva competenza locale, esprimendo sul tema o sui temi sottoposti il proprio assenso, dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. L'istituto dei referendum viene adottato quale strumento formale dell'intero corpo elettorale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.

ART. 61 - INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. I referendum sono promossi su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un decimo di cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta per i referendum abrogativi ed un ventesimo per i referendum consultivi. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco.
2. I referendum, previo giudizio positivo di ammissione della Commissione dei Garanti, sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure di svolgimento del referendum con apposito decreto.

ART. 62 - TIPI DI REFERENDUM

1. Il Referendum può essere:

CONSULTIVO

a) prima di procedere all'approvazione di atti deliberativi o di provvedimenti comunali, con carattere di consultazione preventiva;

ABROGATIVO

b) dopo l'approvazione di atti deliberativi o provvedimenti comunali, con carattere di abrogazione successiva totale o parziale.

PROPOSITIVO

c) facoltà dei cittadini di proporre atti che, nel caso siano approvati dalla maggioranza dei votanti, siano assunti dalla amministrazione comunale, con il numero di firme previsto per il referendum consultivo.

2. In tutti i casi gli organi comunali nell'adottare i provvedimenti conseguenti devono adeguatamente motivare le decisioni assunte a seguito dei referendum.

ART. 63 - MATERIE NON AMMISSIBILI AI REFERENDUM

1. Le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria qualora siano vincolate per legge:

a) regolamenti;

b) tributi comunali;

c) tariffe dei servizi pubblici;

2. Non possono in ogni caso essere oggetto di referendum le seguenti materie e relativi atti:

a) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;

b) nomine dei rappresentanti del Consiglio Comunale;

c) le nomine di competenza del Sindaco;

d) lo statuto comunale;

e) lo status degli amministratori comunali.

ART. 64 - RICHIESTA DI REFERENDUM

1. La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Comune ha competenza esclusiva ad eccezione delle materie previste all'articolo precedente.

2. La richiesta contiene il testo che si vuole sottoporre a votazione referendaria, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione del loro nominativo e del loro indirizzo.

3. Le firme dei richiedenti, da apporre su moduli appositamente predisposti, devono essere autenticate nelle forme di legge e devono essere raccolte nello spazio di 90 giorni.

ART. 65 AMMISSIONE DELLA RICHIESTA

(modificato con delibera CC 115/2016)

1. La ammissione della richiesta referendaria di iniziativa popolare, sia riguardo alla materia cui si riferisce il quesito, alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo al numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio della Commissione dei Garanti.

2. Presso l'ufficio **dell'Autorità per le funzioni di Difesa Civica o presso l'Ufficio della segreteria generale del Comune di Fano** è costituita la Commissione dei Garanti, composta **dalla predetta Autorità**, dal Segretario Generale **o Dirigente apicale dell'Ente** e da altri **3 (tre) componenti con esperienza giuridico -amministrativa**, nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato ad uno, **garantendo la pari opportunità e la rappresentanza di genere all'interno della stessa Commissione.**

3. La Commissione dei Garanti per il referendum è presieduta **dall'Autorità per le funzioni di Difesa Civica.** Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale.

ART. 66 - INDIRIZZI REGOLAMENTARI
(*modificato con delibera CC 115/2016 e con delibera CC 161/2016*)

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene disciplinato da apposito regolamento con i seguenti criteri:

a) la votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto personale libero e segreto, al quale hanno facoltà di partecipare tutti gli elettori, **compresi gli iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali.**

b) i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, comunali e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento;

c) l'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza;

d) il referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto ed il quesito è approvato se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi;

e) i referendum vengono effettuati insieme, una volta l'anno nel periodo compreso tra il **1° marzo e il 31 ottobre** anche in coincidenza con le elezioni politiche, regionali o consultazioni referendarie;

e1) fermo restando il carattere ordinario del periodo di cui alla precedente lettera e), i referendum possono svolgersi, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della modifica di cui al precedente punto e), anche in una data non ricompresa nel periodo 1° marzo – 31 ottobre, se coincidente con lo svolgimento di altra consultazione elettorale politica, regionale o referendaria nazionale;

f) dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non può essere indetto alcun referendum;

g) qualora vengano indetti più referendum, lo svolgimento di essi si effettua cumulativamente nel periodo sopraindicato;

h) la consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi per la votazione ha una durata ininterrotta di **almeno** 15 ore. Lo spoglio delle schede deve iniziare senza interruzione a conclusione delle operazioni di voto;

i) la normativa regolamentare fa riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità;

l) il suddetto regolamento deve disciplinare le modalità operative di svolgimento dei referendum al fine di ridurre le spese organizzative, ottimizzare l'allestimento dei seggi, semplificare le operazioni elettorali, accorpare i luoghi di riunione.

ART. 67 - OPERATIVITA' DEL REFERENDUM

1. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Presidente del Consiglio comunica al Consiglio i risultati del referendum.

2. Entro 60 giorni dall'approvazione del quesito sottoposto a referendum la Giunta, il Consiglio o il dirigente assume i provvedimenti consequenziali, secondo le rispettive competenze.

CAPO IV - DIRITTI D'ACCESSO E INFORMAZIONE

ART. 68 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai

documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative in materia, e, in particolare dalla Legge 241/1990 e dallo specifico regolamento comunale.

2. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.

3. Anche in presenza del diritto di riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro diritti soggettivi o interessi legittimi, a condizione che la visione degli atti non crei un danno concreto, specifico e attuale all'interesse pubblico.

4. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

5. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

6. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.

7. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione Comunale o da questa detenuti stabilmente.

8. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati ed agli organi di informazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

9. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dal relativo regolamento.

10. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione, previa regolamentazione.

11. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

ART. 69 - INDIRIZZI REGOLAMENTARI PER L'ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

(modificato con delibera CC 63/2016)

1. Il regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti ed i tempi entro i quali si deve provvedere.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti vigenti, degli statuti delle aziende ed istituzioni e dei contratti, sono a libera disposizione dei cittadini.

3. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.

4. Il Sindaco può dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese. Il regolamento individua gli atti formati o ricevuti asseguetabili alla dichiarazione, regola le modalità ed i tempi per la stessa e per la sua durata.

5. Oltre agli atti di cui sopra, restano esclusi dall'accesso e dal diritto all'informazione, gli atti formati o rientranti nella disponibilità del Comune, che il regolamento individuerà ai sensi dell'art.24 della Legge 7.8.1990 n.241, o previsti da specifiche disposizioni di leggi o regolamenti.

6. Il regolamento disciplinante il diritto di accesso agli atti amministrativi dovrà comunque riguardare:

a) la disciplina per l'individuazione del responsabile di ciascun tipo di procedimento;

- b) le norme per garantire ai cittadini, singoli o associati, informazioni sullo stato degli atti e procedure e sull'ordine di esame delle istanze o domande presentate, con fissazione di termini entro i quali debbono essere completate le singole procedure;
- c) l'esercizio della facoltà dei cittadini e delle loro associazioni di acquisire le informazioni di cui dispone l'amministrazione specie in materia ambientale e di tutela del suolo;
- d) la disciplina dell'accesso alle strutture e ai servizi del Comune tutelando il funzionamento degli stessi, delle organizzazioni di volontariato e delle libere forme associative;
- e) la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso dell'ente;
- f) la disciplina del rilascio delle copie al puro prezzo di costo;
- g) l'indicazione delle materie in cui il Sindaco ha facoltà con proprio decreto motivato, su proposta del dirigente competente, ad inibire temporaneamente l'esibizione pubblica ed il rilascio di copia di atti dell'Amministrazione se la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese o possa impedire o gravemente ritardare l'azione amministrativa;
- h) l'esclusione dal diritto di accesso degli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti disciplinari, ai quali possono accedere solo i diretti interessati o loro delegati.

*ART. 70 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI
(modificato con delibera CC 63/2016)*

1. Per ogni settore, servizio e unità operativa, l'amministrazione - mediante il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti del rilascio della documentazione richiesta.
2. L'Amministrazione è tenuta ad attivare apposito ufficio abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi ed a mettere a disposizione dei cittadini appositi uffici o sportelli informativi per facilitare l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.
3. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino anche attraverso collegamenti telematici.
4. Il Comune esemplifica la modulistica e riduce la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modifiche e integrazioni.
5. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere. Un apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.
6. La pubblicazione delle deliberazioni, e, se previsto dalla legge o da altra disposizione, degli atti ufficiali del Comune e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.
7. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili nelle sedi **degli eventuali organismi di partecipazione** ed in centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

ART. 71 - IL DIRITTO D'INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. Le organizzazioni sindacali aziendali e territoriali maggiormente rappresentative ed esistenti con proprie strutture formalizzate nell'ambito comunale, hanno diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politico-istituzionale.
2. L'informazione si concreta nei modi e nei termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di comparto.
3. I diritti d'informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'Amministrazione.

ART. 72 - IL DIRITTO DI INFORMAZIONE PER IL COMITATO PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comitato per le pari opportunità, di cui all'art. 7 del D.P.R. 268/1987 e all'art. 28 del D.P.R. 333/1990, qualora costituito, ha diritto d'informazione sugli atti e sulle misure adottate dall'Amministrazione per:

- a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
- b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
- c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali per la generalità dei dipendenti.

2. Per le suddette materie vanno trasmessi al Comitato i provvedimenti ed i documenti dell'Amministrazione, in modo da favorire gli scopi istituzionali del Comitato stesso, agevolandone con strumenti idonei il funzionamento.

TITOLO VI - IL DIFENSORE CIVICO-

(abrogato con delibera CC 63/2016)

CAPO I - IL DIFENSORE CIVICO (abrogato)

ART. 73 - ISTITUZIONE DELL'UFFICIO (abrogato)

ART. 74 - RUOLO E ATTRIBUZIONI (abrogato)

ART. 75 - FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO (abrogato)

ART. 76 - REQUISITI PER LA NOMINA (abrogato)

ART. 77 - NOMINA, REVOCA, DECADENZA, DURATA IN CARICA (abrogato) .

ART. 78 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE (abrogato)

ART. 79 - MEZZI E DOTAZIONE (abrogato)

TITOLO VII -SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 80 - FORME DI GESTIONE

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio viene effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge interpellando le Organizzazioni Sindacali di categoria secondo le modalità e i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni-Enti Locali.

3. Sono di competenza del Consiglio Comunale le modifiche delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione. Per tali servizi l'eventuale modifica della forma di gestione può essere effettuata per finalizzarla, sia al conseguimento di livelli qualitativi elevati di prestazioni, sia al contenimento dei costi.

4. Nell'organizzazione e nella gestione dei servizi pubblici devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 81 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme regolamentari il Consiglio Comunale stabilisce l'organizzazione dei servizi ed i criteri per assicurare l'economicità e la efficienza di gestione.

ART. 82 - AZIENDE SPECIALI

1. Il Comune, per la gestione di più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2. La nomina degli amministratori spetta al Sindaco sulla base dei criteri definiti al comma successivo e di eventuali ulteriori indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.
3. I componenti il consiglio di amministrazione ed il Presidente sono scelti fuori dal Consiglio Comunale e dalla Giunta comunale fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.
5. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.

ART. 83 - ISTITUZIONI E FONDAZIONI (modificato con delibera CC 63/2016)

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può costituire una o più istituzioni.
2. La costituzione della Istituzione è deliberata dal Consiglio Comunale. Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale:
 - a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
 - b) determina le finalità e gli indirizzi;
 - c) conferisce il capitale di dotazione;
3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco previa definizione degli indirizzi da parte del Consiglio Comunale.
5. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente vengono scelti fuori dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale tra persone che per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
6. Il regolamento di cui al precedente 2° comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
- 7. Per l'esercizio delle attività culturali teatrali prive di rilevanza economica il comune può costituire ed avvalersi di un'apposita fondazione, anche di tipo partecipato, a cui sarà possibile affidare le relative attività cui accedono contributi annuali o pluriennali nonché assegnare il Teatro comunale della Fortuna per l'adeguata conservazione e valorizzazione dello stesso. Il Consiglio comunale è competente per l'approvazione del contratto d'uso, del contratto di servizio programmatico, per le modifiche dello Statuto della Fondazione.**

ART. 84 - MODALITA' DI NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere e i candidati alle cariche nell'ambito del consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente ed i singoli componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati, dal Sindaco, con atto motivato, che provvede contestualmente alla loro sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 85 - LA CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato che non abbiano fini di lucro.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure ad evidenza pubblica previste dalla legge.

ART. 86 - LE SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-economico e finanziario relativo alla costituzione della società ed alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa.
3. I soggetti partecipanti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello statuto della società è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale, in base alle norme del Codice Civile.

TITOLO VIII - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

CAPO I - CONVENZIONI, CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 87 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Il Comune coopera con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia, con i Comuni e con tutti gli altri enti ed istituzioni, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

ART. 88 - CONVENZIONI

1. Il Comune promuove iniziative atte a favorire la collaborazione fra enti locali attraverso la costituzione di forme di cooperazione ed associative, previste dalla legge.
2. Il Comune, al fine di garantire lo sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, promuove iniziative per la stipulazione di apposite convenzioni con la Provincia ed i Comuni per lo svolgimento coordinato di funzioni e di servizi pubblici.
3. Il Comune assicura il concorso e la collaborazione nella redazione delle convenzioni stesse.
4. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 89 - CONSORZI

1. Il Comune promuove e favorisce la costituzione di consorzi con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con i comuni della valle del Metauro e della valle del Cesano, al fine di coordinare ed

- organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, sia per realizzare, attraverso una corretta definizione dei bacini d'utenza, sinergie ed economie di scala, sia per assicurare maggiore efficacia di prestazioni ai cittadini.
2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
 3. Detta convenzione deve prevedere in particolare l'obbligo, a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
 4. Il Comune è rappresentato, nell'assemblea del consorzio, dal Sindaco o da un suo delegato, con responsabilità pari a quelle fissate dalla convenzione e dallo statuto.
 5. Il rappresentante del Comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'attività dell'ente.
 6. La relazione annuale è presentata al Sindaco per la successiva discussione al Consiglio entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo annuale dell'ente consorziato.

ART. 90 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la definizione di opere, di interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedano, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione Consiliare competente, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, ai sensi di legge.
3. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO IX - FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE

CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 91 - LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione dei Consigli di Circostrizione che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento. Detti documenti finanziari sono altresì sottoposti preventivamente a consultazione delle forze sociali e produttive, secondo il calendario stabilito dal Sindaco.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine di legge, osservando i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'unità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità.

CAPO II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 92 - LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia

finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

ART. 93 - LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite, o per altre finalità stabilite dalla legge.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi d'investimento e delle opere pubbliche.

CAPO III -LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 94 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. L'alienazione dei beni immobili avviene con i criteri e modalità previsti dall'apposito regolamento. Quella relativa ai beni mobili con i criteri e modalità previsti dal regolamento per la disciplina dei contratti.

4. La Giunta Comunale può assegnare in comodato gratuito, ad enti od associazioni non aventi scopo di lucro beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile comunale; può altresì concedere in uso tali beni ad enti o ad associazioni non aventi scopo di lucro a canone agevolato rispetto a quello di mercato, da determinarsi di volta in volta. In ogni caso le spese di gestione (riscaldamento, energia elettrica, acqua, ecc.), le spese per l'ordinaria manutenzione e quelle per l'eventuale messa a norma degli impianti sono ad esclusivo carico delle associazioni, così come la spesa per la stipula dei relativi contratti d'utilizzo. Le associazioni dovranno provvedere a propria cura e spese alla stipula di apposite ed idonee assicurazioni.

CAPO IV - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 95 - REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori composto da tre membri.

2. I componenti sono scelti ai sensi di legge. Ad essi si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Il Collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il Consiglio Comunale nelle attività di controllo ed indirizzo sulla azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'Ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
 - b) esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti e dei procedimenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
 - d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
4. Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Sindaco ed al Consiglio Comunale, nella persona del suo Presidente.
 5. I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio. I rapporti del Collegio con gli uffici sono stabiliti dal Regolamento di contabilità.
 6. Ai revisori dei conti spettano i compensi che saranno stabiliti dal Consiglio Comunale nei limiti di legge.

ART. 96 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. La Giunta Comunale, attraverso apposita struttura operativa, dispone verifiche periodiche, con cadenza definita dal regolamento di contabilità del Comune, sulla attività amministrativa e gestionale degli uffici, dei servizi, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal Comune.

Le verifiche periodiche hanno lo scopo di:

- a) accertare lo stato della gestione dei settori di intervento e lo stato di attuazione dei piani, programmi e progetti la cui diretta responsabilità è attribuita ai dirigenti, ai sensi di legge e di regolamento;
 - b) misurare il grado di economicità, produttività, efficacia ed efficienza raggiunto in relazione alle risorse impiegate, agli obiettivi fissati ed ai tempi stabiliti.
2. Il controllo di gestione potrà articolarsi anche per centri di costo sulla base di costi standard, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento di contabilità.
 3. I risultati delle verifiche periodiche sono comunicati al Sindaco perché riferisca al Consiglio Comunale.
 4. La Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime la valutazione di efficacia

CAPO V - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 97 - TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad uno dei soggetti abilitati a svolgere tale servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica stabilita nel regolamento di contabilità del Comune, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, il Comune può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto è regolato da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. La riscossione delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali ed assimilate avviene con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 98 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale viene modificato per adeguarlo alle norme di legge ed al presente statuto.
2. Sino al giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di modificazione del regolamento di funzionamento del Consiglio, mantengono vigore le norme contenute nel vigente regolamento ad eccezione di quelle incompatibili con la legge.

ART. 99 - ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI VIGENTI

1. Le norme dei regolamenti comunali incompatibili con il presente Statuto cessano di avere validità ed efficacia dalla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo.
2. L'adeguamento delle norme regolamentari incompatibili dovrà avvenire entro termini più brevi possibili, e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 100 - REVISIONE DELLO STATUTO (modificato con delibera CC 63/2016)

1. La 1^a Commissione Consiliare svolge il ruolo di osservatorio sull'attuazione dello statuto comunale. Alla Commissione, nell'espletamento delle sue funzioni di "osservatorio sullo Statuto", vengono invitati il Sindaco ed i Capigruppo Consiliari. Alle sedute per "l'osservatorio dello Statuto" la commissione potrà invitare i soggetti della partecipazione popolare per verificare l'attuazione dei dettati statutari.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Sindaco e da ogni Consigliere Comunale. Dette proposte sono sottoposte:
 - a) all'esame della Giunta comunale;
 - b) al parere della prima Commissione Consiliare;Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblico avviso di tale deposito all'albo pretorio.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.

ART. 101 - PUBBLICITA' DELLO STATUTO

1. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

ART. 102 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.
4. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

*ART. 102 bis FUNZIONI ATTRIBUITE AL SEGRETARIO GENERALE IN ATTESA DEI DECRETI
ATTUATIVI DI CUI ALLA LEGGE N. 124/2015
(istituito con delibera CC 115/2016)*

- 1. Le funzioni attribuite al Segretario Generale dal Titolo IV, Capo II, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, dal presente Statuto nonché quelle eventualmente assegnate dal Sindaco continuano ad essere esercitate dal Segretario Comunale in servizio presso questo Ente fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi di cui alla legge n. 124 del 2015 il cui articolo 11 ha disposto l'abrogazione dei segretari comunali e provinciali.**